

# **POLITICA ANTICORRUZIONE**



*Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10/03/2021 e  
successivamente aggiornata in data 27/07/2023*



# SOMMARIO

---

<b>01</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
	<i>Premessa.....</i>	<i>1</i>
<b>02</b>	<b>I PRINCIPI DEL FONDO</b>	<b>2</b>
<b>03</b>	<b>ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO</b>	<b>2</b>
	<i>3.1 Impegno nella lotta alla corruzione.....</i>	<i>3</i>

# 01 INTRODUZIONE

---

## PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di delineare i principi generali atti ad evitare, nell'ambito della complessiva attività posta in essere dal Fondo, qualsiasi tipo di coinvolgimento in atti di corruzione, attiva e passiva, e considerando le misure di prevenzione e di punizione definite dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (2008/801/CE).

A tal proposito, si applicano le seguenti definizioni:

1. **Atti di corruzione attiva**: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri.
2. **Atti di corruzione passiva**: il fatto, per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.

La presente Politica è rivolta a tutti i dipendenti e alla Governance del Fondo. Qualsiasi violazione in materia di corruzione verrà punita secondo le disposizioni della normativa nazionale vigente.

## 02 I PRINCIPI DEL FONDO

Il Fondo ha tolleranza zero nei confronti di atti di corruzione e rifiuta qualsiasi sollecitazione di pagamento volta a favorire agevolazioni, frodi e riciclaggio di denaro. Per tale ragione, incoraggia tutti gli *stakeholder* ad adottare un comportamento in linea con i principi di buona fede, correttezza ed integrità morale, allo scopo di prevenire e reprimere tali reati.

## 03 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Al fine di assicurare il rispetto dei principi sopracitati, il Fondo ha implementato un sistema di monitoraggio del portafoglio sulla base degli indicatori SASB e degli indicatori dei Principali Effetti Negativi (Principal Adverse Impact, PAI) sulla sostenibilità, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 1 al Regolamento SFDR. Ciò al fine di mostrare come gli investimenti abbiano un impatto negativo sugli indicatori in parola anche per quanto concerne gli aspetti anti-corruzione e anti-concussione.

Nello specifico:

**TABELLA 3**

**Allegato 1, Regolamento SFDR**

***Indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva***

<b>Effetto negativo sulla sostenibilità</b>	<b>Effetto negativo sui fattori di sostenibilità (qualitativo o quantitativo)</b>	<b>Metrica</b>
<b>Lotta alla corruzione attiva e passiva</b>	Assenza di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva	Quota di investimenti in soggetti che non dispongono di politiche di lotta alla corruzione attiva e passiva coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

### 3.1 IMPEGNO NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Il Fondo si impegna a combattere in modo proattivo la corruzione nell'ambiente in cui opera, ponendosi l'obiettivo di adeguarsi ai migliori standard e pratiche di mercato. A tal fine, il Fondo si è posto come obiettivo quello di rafforzare ancor più le misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, mediante l'auspicabile adozione ed efficace attuazione entro l'anno 2024 di un "modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (c.d. M.O.G.) in conformità al D.lgs. 231 del 2001<sup>1</sup>, nonché del Codice Etico.

Lo scopo del predetto progetto di redazione del M.O.G. è quello di far fronte alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Fondo in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Peraltro, in linea con i principi ed il quadro normativo vigente in materia di segnalazione delle violazioni (*whistleblowing*), nessun dipendente o membro del Consiglio di Amministrazione subirà penalità o altre conseguenze negative per aver segnalato di essere stato testimone di eventuali atti di corruzione effettivi o tentati avvenuti all'interno del perimetro delle operatività del Fondo.

---

<sup>1</sup> Il Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231 ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la previsione di una responsabilità personale e diretta dell'ente collettivo (intendendosi come tali sia gli enti forniti di personalità giuridica, sia le società e associazioni prive di personalità giuridica) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.